

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20935 Anno 2021

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: SEMERARO LUCA

Data Udienda: 23/04/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PIPITONE BENEDETTO nato a PALERMO il 29/08/1974

PIPITONE FRANCESCO nato a CARINI il 05/09/1981

avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO

lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 10 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 13 aprile 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Benedetto Pipitone e Francesco Pipitone per il reato di cui al capo A), ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 commesso in Carini il 14 aprile 2013, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui al capo B) ex art. 181 comma 1-*bis* lett. b) d.lgs. 42/2004 in un anno di reclusione. La corte territoriale ha revocato altresì l'ordine di demolizione, eliminato il vincolo a cui era subordinata la sospensione condizionale della pena e confermato nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto all'applicazione del delitto ex art. 181 comma 1-*bis* lett. b) d.lgs. 42/2004, anziché della contravvenzione di cui al comma 1 ed all'omessa declaratoria di prescrizione.

Oltre a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016, la Corte di appello non avrebbe risposto adeguatamente al motivo di appello con cui si eccepì l'assenza di elementi di prova che dimostrino che i lavori eseguiti abbiano determinato un aumento di volumetria superiore al 30% rispetto alla costruzione originaria o un ampliamento superiore a 750 mc.

La corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado e la testimonianza del teste Davide Millul, in servizio presso i Carabinieri di Carini, che però sarebbe stata travisata sul punto in quanto non sarebbe stata riportata correttamente né sarebbe stata acquisita la nota del 8 gennaio 2014 dell'ufficio tecnico del comune a cui avrebbe fatto riferimento il teste in base alla quale sarebbe stato calcolato l'aumento di volumetria.

L'accertamento dell'aumento volumetrico non sarebbe emerso neanche dall'esame dei tecnici del comune di Carini (Giovanni Randazzo), della soprintendenza (Carmela Burgio), o del genio civile di Carini (Giuseppe Traina).

La mancanza di elementi di prova del delitto avrebbe dovuto indurre la Corte di appello all'applicazione della contravvenzione ed a dichiarare la prescrizione del reato, tenuto conto del *tempus commissi delicti* al 21 maggio 2013.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato motivato perché la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare



l'inesistenza di elementi positivi di valutazione, rifiutando qualsiasi confronto con l'art. 133 cod. pen. che avrebbe consentito di adeguare la pena al caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 23 marzo 2016, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-*bis* d.lgs. 42/2004, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed».


1.1. Per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalità, l'attuale formulazione dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 è la seguente: «1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c).

1-*bis*. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi».

1.2. Mentre, in precedenza, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale e, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1-*bis* veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all'area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati in via provvedimentale, sia quelli vincolati per legge.

1.3. L'unica ipotesi di reato ancora modellata come delitto, pertanto, concerne i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate all'art. 181, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 42 del 2004, ossia quando i lavori «abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi». Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 23028 del 24/06/2020, Barzaghi, Rv. 279708, in motivazione.

1.4. Da tali considerazioni in diritto ne consegue che il primo motivo è manifestamente infondato.



Come risulta dalla sentenza e dal verbale allegato al ricorso, la prova della consistenza della volumetria realizzata in mc. 1288 rispetto agli originari 816,96, risultanti dalla pratica depositata presso il comune per la concessione edilizia in sanatoria e per il certificato provvisorio di agibilità, è costituita dalle dichiarazioni del teste David Mullan, in servizio presso i Carabinieri di Carini, il quale ha depresso su fatti da lui accertati direttamente mediante l'analisi dei documenti, fra cui la nota del comune di Carini del 8 gennaio 2014, nel corso dell'attività investigativa.

Tale aumento volumetrico è *icto oculi* superiore al 30%.

1.5. È pertanto assolutamente irrilevante che il teste abbia riferito di non ricordare se la stessa nota contenesse il calcolo dell'aumento volumetrico del 57,66%, e non si sia espresso in termini di certezza, posto che ciò che rileva è il superamento del valore del 30%.

1.6. Analogamente, il teste ha riferito dell'esistenza di un documento pubblico e non essendo stata contestata la sua attendibilità è irrilevante la mancata acquisizione di tale documento, poiché la prova del suo contenuto può anche essere fornita mediante la testimonianza.

Cfr. Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv. 271210 - 01, per cui il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l'inutilizzabilità di quest'ultima (fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito).

1.7. La Corte di appello ha poi fatto riferimento anche agli accertamenti eseguiti dal teste Traina, riportati a pagina 6, non specificamente contestati, non essendo stato provato l'eventuale travisamento della prova mediante l'allegazione del verbale della testimonianza.

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

2.1. Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

2.2. Il ricorrente si limita a contestare la motivazione della sentenza della Corte di appello che non ha ravvisato elementi positivi di valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; il ricorso, però, non contiene

l'indicazione degli elementi di fatto in base ai quali la Corte di appello avrebbero potuto applicare le circostanze attenuanti generiche.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

3.1. Non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.

3.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23/04/2021.